

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-205 del 16/01/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l'impianto ubicato in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Cassola di Sotto n.97/c - Proponente: Dimer Carta Srl - Autorizzazione unica
Proposta	n. PDET-AMB-2019-172 del 15/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l'impianto ubicato in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Cassola di Sotto n.97/c – Proponente: Dimer Carta Srl – AUTORIZZAZIONE UNICA

Premesso che

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 28/12/2017, la società Dimer Carta Srl, con sede legale e operativa a Castelfranco Emilia (MO), Via Cassola di Sotto n.97/c, ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2017/25394, per ottenere l'autorizzazione alla modifica dell'impianto ed all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi del proprio impianto, perfezionando poi la documentazione in data 23/02/2018;

Dimer Carta Srl è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-3188 del 07/09/2016 (con scadenza fissata al 21/11/2022), in virtù del quale svolge l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, che prevede, in particolare:

- lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in un'area recintata e pavimentata in cemento, presso la quale sono presenti una pesa, un capannone di superficie pari a 2.060 mq ed un piazzale esterno a servizio dell'attività di circa 7.000 mq;
- il capannone è tamponato su tre dei quattro lati; il lato est è completamente aperto per consentire le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e delle materie prime secondarie dai mezzi di trasporto;
- l'attività svolta consiste nella messa in riserva, deposito preliminare, selezione e adeguamento volumetrico (pressatura) di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone, imballaggi misti, plastica, legno e sughero;
- limitatamente alla carta e cartone, al termine delle operazioni di recupero si ottengono Materie Prime Secondarie (MPS) conformi alle specifiche norme di settore;
- il piazzale esterno è dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche recapitante in acque superficiali;
- preliminarmente allo scarico sono presenti sistemi di trattamento delle acque costituiti da una vasca di prima pioggia e dispositivo di disoleazione;
- in prossimità degli accessi al capannone sono stati realizzati i grigliati per la raccolta di eventuali sversamenti di liquidi prodotti dalle attività svolte all'interno del capannone;
- lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie avviene in cumuli all'interno del capannone o in cassoni coperti collocati nell'area cortiliva;
- tutte le lavorazioni sono eseguite al coperto all'interno del capannone;

con l'istanza di modifica, la ditta propone di:

- inserire i codici EER 170904 e 101299 (espositori per ceramiche) fra i “materiali misti” da selezionare in modalità R12;
- inserire il codice EER 170604 fra i “rifiuti a smaltimento” da gestire in modalità D15 (senza modifiche alle quantità autorizzate);
- inserire nuove tipologie di rifiuti nel raggruppamento RIFIUTI IN MODALITÀ R13 ed incrementarne i quantitativi trattabili:
 - da 60 t/anno a 10.000 t/anno;
 - da 5 a 100 t in stoccaggio istantaneo;
 - da 10 a 200 mc in stoccaggio istantaneo;
- aumentare il quantitativo annuale di rifiuti trattabili del raggruppamento PLASTICA da 600 a 1.500 t/anno;
- aumentare il quantitativo annuale di rifiuti trattabili del raggruppamento LEGNO E SUGHERO da 500 a 1.500 t/anno;
- apportare modifiche agli stoccaggi, per far fronte agli incrementi richiesti;
- aumentare dello stoccaggio istantaneo dei RIFIUTI IN MODALITÀ R13 in cassoni nell'area esterna;
- apportare modifiche alle prescrizioni indicate nei punti 6) e 37) dell'allegato Rifiuti dell'autorizzazione finora vigente;

Non sono proposte variazioni all'attività di recupero R3.

Complessivamente, viene richiesto un incremento dei rifiuti trattabili presso l'impianto:

- da 21.460 t/anno a 33.300 t/anno;
- da 300 a 395 t in stoccaggio istantaneo;
- da 755 a 1145 mc in stoccaggio istantaneo.

La documentazione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12/09/2018, durante la quale è emersa la necessità di integrare la documentazione agli atti della Conferenza, richiesta con nota prot. 19548 del 24/09/2018;

il proponente ha fornito le informazioni richieste con la presentazione di integrazioni in data 10/10/2018;

la Conferenza si è riunita nuovamente in data 20/11/2018;

sulla base dei propri lavori istruttori, la Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi alle richieste di modifica proposte dalla ditta, che vengono recepite nell'allegato “Rumore” e nell'allegato “Rifiuti”, nel quale sono individuate le prescrizioni generali e specifiche, volte a regolamentare l'attività di gestione dei rifiuti presso l'impianto;

l'allegato “Scarichi” non viene modificato;

gli elaborati di riferimento per il rilascio del presente atto sono elencati di seguito:

- PLANIMETRIA LAY-OUT RIFIUTI – SETTEMBRE 2018
- RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE – RILIEVI DEL 10/11/2017
- RELAZIONE TECNICA – FEBBRAIO 2018
- INTEGRAZIONI – 23/02/2018
- INTEGRAZIONI - 09/10/2018

considerato inoltre che

come indicato dalla Conferenza di Servizi, le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D13 e D15 – Rifiuti non pericolosi:

15 t x 140 €/t = 2.100 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 20.000 €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

200 t x 140 €/t = 28.000 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 20.000 €

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 – Rifiuti non pericolosi:

15.000 t/anno x 12 €/t = 180.000 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi:

7.500 t/anno x 12 €/t = 90.000 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

per un importo complessivo pari a **318.000 €**

in data 03/07/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si provvede pertanto al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Dimer Carta Srl, con sede legale e operativa a Castelfranco Emilia (MO), Via Cassola di Sotto n.97/c, alla realizzazione delle modifiche proposte ed all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi esistente in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Cassola di Sotto n.97/c, in continuità con la precedente autorizzazione unica (DET-AMB-2016-3188 del 07/09/2016) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi allegati;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Scarichi	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (art.124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

3. di approvare i documenti “*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti*”, “*Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici*”, “*Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose*”, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di dare atto che sono fatte salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;
5. di dare atto che il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente, nonché ai criteri generali di sicurezza antincendio, è stato rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena a condizione che non vengano diminuiti i presidi antincendio già approvati in fase di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi del 12/05/2014 (vedi numero idranti);
6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **318.000,00 €**; l’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;
7. di stabilire che **l’efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria;
8. di disporre che dal momento dell’invio della lettera di **accettazione delle garanzie finanziarie**:

- la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 da ARPAE con determinazione DET/AMB/2016/3188 del 07/09/2016 (con scadenza fissata al 21/11/2022) è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
 - la presente autorizzazione diventa efficace e l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti può essere svolta in conformità con quanto stabilito nell'“*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti*”, nell'“*Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici*” e nell'“*Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose*”;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la scadenza del presente provvedimento resta fissata al 21/11/2022** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
10. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
11. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
- accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
12. di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni è ARPAE:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art. 208 del D.lgs. 152/06)	ARPAE
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (art.124 e 125 del Dlgs.152/06)	
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)	

13. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Dimer Carta S.r.l., ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

Dimer Carta Srl è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-3188 del 07/09/2016 (con scadenza fissata al 21/11/2022), in virtù del quale svolge l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, che prevede, in particolare:

- lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in un'area recintata e pavimentata in cemento, presso la quale sono presenti una pesa, un capannone di superficie pari a 2.060 mq ed un piazzale esterno a servizio dell'attività di circa 7.000 mq;
- il capannone è tamponato su tre dei quattro lati; il lato est è completamente aperto per consentire le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e delle materie prime secondarie dai mezzi di trasporto;
- l'attività svolta consiste nella messa in riserva, deposito preliminare, selezione e adeguamento volumetrico (pressatura) di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone, imballaggi misti, plastica, legno e sughero;
- limitatamente alla carta e cartone, al termine delle operazioni di recupero si ottengono Materie Prime Secondarie (MPS) conformi alle specifiche norme di settore;
- il piazzale esterno è dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche recapitante in acque superficiali;

- preliminarmente allo scarico sono presenti sistemi di trattamento delle acque costituiti da una vasca di prima pioggia e dispositivo di disoleazione;
- in prossimità degli accessi al capannone sono stati realizzati i grigliati per la raccolta di eventuali sversamenti di liquidi prodotti dalle attività svolte all'interno del capannone;
- lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie avviene in cumuli all'interno del capannone o in cassoni coperti collocati nell'area cortiliva;
- tutte le lavorazioni sono eseguite al coperto all'interno del capannone.

Con l'istanza di modifica, la ditta propone di:

- inserire i codici EER 170904 e 101299 (espositori per ceramiche) fra i "materiali misti" da selezionare in modalità R12;
- inserire il codice EER 170604 fra i "rifiuti a smaltimento" da gestire in modalità D15 (senza modifiche alle quantità autorizzate);
- inserire nuove tipologie di rifiuti nel raggruppamento RIFIUTI IN MODALITÀ R13 ed incrementarne i quantitativi trattabili:
 - da 60 t/anno a 10.000 t/anno;
 - da 5 a 100 t in stoccaggio istantaneo;
 - da 10 a 200 mc in stoccaggio istantaneo;
- aumentare il quantitativo annuale di rifiuti trattabili del raggruppamento PLASTICA da 600 a 1.500 t/anno;
- aumentare il quantitativo annuale di rifiuti trattabili del raggruppamento LEGNO E SUGHERO da 500 a 1.500 t/anno;
- apportare modifiche agli stoccaggi, per far fronte agli incrementi richiesti;
- aumentare dello stoccaggio istantaneo dei RIFIUTI IN MODALITÀ R13 in cassoni nell'area esterna;
- apportare modifiche alle prescrizioni indicate nei punti 6) e 37) dell'allegato Rifiuti dell'autorizzazione finora vigente.

Non sono proposte variazioni all'attività di recupero R3.

Complessivamente, viene richiesto un incremento dei rifiuti trattabili presso l'impianto:

- da 21.460 t/anno a 33.300 t/anno;
- da 300 a 395 t in stoccaggio istantaneo;
- da 755 a 1145 mc in stoccaggio istantaneo.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta e sono state individuate le seguenti prescrizioni e disposizioni da rispettare ai fini della corretta gestione dell'impianto.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R3 *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*

R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. Le tipologie, le operazioni e i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	OPERAZIONE	Qmax istantaneo		Qmax annuale
			t	mc	t/a
<u>CARTA E CARTONE (1)</u>					
150101	Imballaggi di carta e cartone	R3	120	360	15.000
150105	Imballaggi in materiali compositi				
200101	Carta e cartone				
<u>IMBALLAGGI MISTI</u>					
101299 §	Rifiuti non specificati altrimenti (pannelli espositivi per ceramica)	R12	60	180	4.500
150106	Imballaggi in materiali misti				
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
<u>RIFIUTI A SMALTIMENTO</u>					
150106	Imballaggi in materiali misti	D13, D15	15	25	800
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	D15			
170802 §	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 (cartongesso)	D15			
<u>PLASTICA</u>					
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12, R13	60	120	1.500
070213	Rifiuti plastici	R13			
150102	Imballaggi di plastica	R12, R13			
191204	Plastica e gomma	R12, R13			
200139	Plastica	R12, R13			
<u>RIFIUTI IN MODALITÀ R13</u>					
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13	100	400	10.000
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				
101112	Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111				
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi				
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				

RIFIUTI IN MODALITÀ R13

120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici			
120199 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione</i>)			
150104	Imballaggi metallici			
150107	Imballaggi in vetro			
150109	Imballaggi in materia tessile			
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
160103	Pneumatici fuori uso			
160116	Serbatoi per gas liquefatto			
160117	Metalli ferrosi			
160118	Metalli non ferrosi			
160119	Plastica			
160120	Vetro			
160122	Componenti non specificati altrimenti			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
160216 §	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<i>sfridi di materie plastiche e fibre sintetiche</i>)			
160306 §	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (<i>sfridi di materie plastiche e fibre sintetiche</i>)			
170101	Cemento			
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramiche			
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106			
170202	Vetro			
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170401	Rame, bronzo, ottone			
170402	Alluminio			
170403	Piombo			
170404	Zinco			
170405	Ferro e acciaio			
170406	Stagno			
170407	Metalli misti			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci			

RIFIUTI IN MODALITÀ R13					
170901, 170902 e 170903					
LEGNO E SUGHERO (2)					
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13			
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13			
150103	Imballaggi in legno	R12, R13	40	60	1.500
170201	Legno	R13			
191207	Legno, diverso da quelli di cui alla voce 191206	R13			
200138	Legno, diverso da quelli di cui alla voce 200137	R13			
TOTALE			395	1.145	33.300

(1) è autorizzata anche l'operazione di messa in riserva (R13) non funzionale al successivo recupero R3, per un quantitativo massimo annuale pari al 5% dell'autorizzato (750 t/a)

(2) è autorizzata anche l'operazione di pressatura (R12) esclusivamente sui rifiuti di legno costituiti da imballaggi (codice europeo 150103), per un quantitativo massimo annuale pari al 5% dell'autorizzato (25 t/a)

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. Le operazioni **R12** e **D13** autorizzate sono da intendersi riferite a: cernita, selezione e pressatura dei rifiuti. Per l'operazione di smaltimento **D13**, la cernita è da intendersi come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali.
4. Relativamente all'operazione di recupero **R3** (comprensiva della attività di messa in riserva R13 connessa) autorizzata sui rifiuti di "carta e cartone" (v. attività 1.1 del DM.05/02/1998):
 - a) i rifiuti da trattare devono provenire da attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio;
 - b) i rifiuti da trattare devono essere costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
 - c) l'attività di recupero R3 consiste in selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:
 - impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
 - carta carbone, carte bituminate assenti;
 - formaldeide e fenolo assenti;
 - PCB+PCT < 25ppm.
5. Il materiale ottenuto dall'operazione di recupero descritta al punto precedente è classificabile come materia prima secondaria (MPS) se rispondente alle specifiche norme UNI-EN643 (v. attività 1.1 del DM.05/02/1998).
6. Nelle aree esterne è consentito lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie esclusivamente in cassoni dotati di copertura, anche mobile (es. teli).
7. I rifiuti e le materie prime secondarie possono essere stoccati in cumuli esclusivamente all'interno del capannone.
8. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto rappresentato nell'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti – settembre 2018" e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto. In caso di particolari condizioni di lavoro che prevedono una gestione prevalente di alcuni rifiuti rispetto ad altri, è ammessa una flessibilità nell'utilizzo

delle aree di stoccaggio interne al capannone tra le diverse tipologie di rifiuti e materie prime secondarie, nel limite dei quantitativi massimi autorizzati (ad esempio può essere effettuato lo stoccaggio di carta anche nell'area identificata in planimetria per lo stoccaggio del legno in caso di assenza di quest'ultimo). Ciascuna area deve comunque essere sempre contrassegnata con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente e l'operazione al quale sono destinati. Analogamente, le aree di stoccaggio delle materie prime secondarie devono essere opportunamente identificate con idonea cartellonistica.

Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti o materiali nelle zone di accesso dei mezzi al capannone o a ridosso dei grigliati di captazione di eventuali sversamenti di liquidi.

9. I rifiuti di natura polverulenta devono essere stoccati esclusivamente in cassoni chiusi, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri.
10. I rifiuti a rischio di perdita di liquidi devono essere stoccati esclusivamente in cassoni a tenuta e chiusi.
11. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
12. I rifiuti di carta e cartone destinati all'operazione di recupero R3 e quelli sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) devono essere stoccati separatamente.
13. È ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
14. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente e l'operazione al quale sono destinati (R12, R13, D13, R3). Analogamente, le aree di stoccaggio delle materie prime secondarie devono essere opportunamente identificate con idonea cartellonistica.
15. I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento.
16. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
17. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto.
18. Relativamente agli imballaggi in materiali misti (codice europeo 150106) destinati al recupero devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, plastica, legno e metallo;
 - b) gli imballaggi di carta, plastica e legno originati dalla cernita devono essere stoccati e sottoposti a pressatura separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi;
 - c) gli eventuali imballaggi in metallo (codice europeo 150104) ottenuti dalle operazioni di cernita devono essere stoccati all'interno di un contenitore a tenuta della capacità di 25 mc dotato di copertura qualora collocato in area esterna.
19. Relativamente ai rifiuti appartenenti alle categorie "carta e cartone", "plastica", "legno", i quantitativi massimi complessivi istantanei autorizzati alla messa in riserva sono da intendersi comprensivi del quantitativo di rifiuti da trattare, trattato e del quantitativo di frazioni di carta, plastica e legno originati dalle operazioni di cernita degli imballaggi in materiali misti.
20. I contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
21. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita dei rifiuti deve essere identificato con il codice europeo 191212 e conferito ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

22. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello per la messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
23. I rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 alla produzione di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore o di materiale che "cessa la qualifica di rifiuto", o che effettuano una operazione R12 diversa da quella effettuata nel presente stabilimento.
24. I rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R13 devono essere conferiti almeno ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 che effettuino, oltre la messa in riserva, operazioni di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.
25. Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.
26. Ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio.
27. La gestione dei rifiuti deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006.
28. Devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione dei rifiuti.
29. Le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantire che non vengano sottoposti a recupero rifiuti pericolosi.
30. Eventuali impurezze o materiali contaminati riscontrati all'interno dei rifiuti in ingresso all'impianto, devono essere smaltiti conformemente alla normativa vigente.
31. I cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e tenuta.
32. Durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti. In particolare, nelle le aree di stoccaggio, al fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori dal rischio di investimento, dovrà essere predisposta idonea segnaletica orizzontale e verticale tale da separare i percorsi pedonali dai percorsi carrabili all'esterno e anche all'interno del capannone, qualora vi sia la circolazione di muletti.
33. Durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
34. I cassoni devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.
35. Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio.
36. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.

37. Deve essere mantenuta pulita la vasca di raccolta liquidi in prossimità della pressa e i grigliati posti in prossimità all'accesso al capannone.
38. L'area interessata dall'attività produttiva deve essere circondata da una barriera a verde perimetrale costituita da specie arboree e arbustive autoctone con l'obiettivo di consentire un migliore inserimento dell'insediamento nell'ambiente e mitigare l'impatto dell'attività, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato del Comune di Castelfranco Emilia approvato con delibera C.C. n. 8 del 30 gennaio 2004.
39. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
40. L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione.
41. Il Piano di Ripristino dell'area, allegato all'istanza di autorizzazione, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Castelfranco Emilia, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che, entro tale termine, la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia, provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.

Rifiuti metallici e RAEE

42. Sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. 230/1995 e al D.Lgs. 100/2011.
43. L'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso.
44. La Ditta, prima dell'inizio dell'attività di recupero dei rifiuti metallici e RAEE, deve inviare ad ARPAE la procedura per la sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato, il quale deve anche garantire la periodica verifica prevista dalla norma, sia in relazione all'avvenuta sorveglianza, sia al buon funzionamento dello strumento di misura utilizzato. La "Procedura per la sorveglianza radiometrica", oltre a quanto sopra descritto deve contenere quantomeno:
 - una planimetria con l'individuazione della zona di isolamento del carico nel caso si verifichi una anomalia radiometrica; tale area deve essere posta possibilmente al confine aziendale e facilmente circoscrivibile (al bisogno) tramite segnaletica al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell'azienda;
 - la definizione della periodicità delle verifiche che l'esperto qualificato deve effettuare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto controllo radiometrico.
45. In relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i; la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata da un Esperto Qualificato, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.
46. La ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza.
47. In caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività.
48. L'impianto deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di RAEE, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite all'art. 18 e negli Allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 20 c.4 del D.Lgs.

49/2014, è prevista un'ispezione da parte degli organi competenti, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge n.447/1995 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", la Legge regionale n. 15/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.45/2002 vengono varati i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*".

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Dimer Carta S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

L'immobile si trova all'interno del territorio del Comune di Castelfranco Emilia in Via Cassola di Sotto, catastalmente identificato al Foglio 62 Mappale 144. L'insediamento è situato in zona a prevalenza agricola al di fuori dal centro abitato di Manzolino in direzione Est.

Il comune di Castelfranco Emilia ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio (ultima variante alla zonizzazione acustica approvata con Del. C.C. n. 59 del 28/03/2014).

Così come è descritto nell'ultima Relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale, presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8, comma 4 della L. 447/95, con rilievi del 10/11/2017, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: pressa compattatrice interna allo stabile (S2), operazioni di carico e scarico automezzi (S3), scarramento cassoni intercambiabili (S6), carrelli elevatori per movimentazioni (S4) e traffico indotto (S5);
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno, in particolare dalle 7.30 alle 18.00;
- la ditta è inserita all'interno di una classe III (aree di tipo misto), con valori limite di immissione pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;

- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono due abitazioni poste rispettivamente in direzione Nord a circa 90 metri dai confini aziendali e in direzione Sud a circa 60 metri dai confini aziendali;
- le modifiche gestionali che la ditta intende apportare alla propria autorizzazione consistono nell'aumento dei quantitativi recuperabili di rifiuti che si traducono essenzialmente in un aumento delle operazioni di scarico automezzi (sorgente S3), del traffico indotto (sorgente S5) e del numero di movimentazioni dei cassoni scarrabili (sorgente S6);
- i livelli sonori misurati nel novembre 2017 e quelli previsionali sulle modifiche richieste dimostrano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale per i ricettori considerati.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione unica presentata in data 28/12/2017, il proponente ritiene che, a seguito delle proposte di modifica, la rumorosità immessa dalla ditta risulterà compatibile con l'area e non andrà ad incrementare in modo significativo la rumorosità esistente verso i ricettori sensibili.

A fronte dei precedenti pareri espressi in merito all'impatto acustico, non si rilevano criticità per questo aspetto e non sono individuate nuove prescrizioni in merito al rumore.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sotto – foglio 62 mappale 172, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **Dimer Carta S.r.l.**, secondo la configurazione descritta nella Relazione di valutazione dell'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8 della L.447/95;
2. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le condizioni illustrate nell'elaborato "Relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale" con rilievi del 10/11/2017 ed in particolare:
 - a) l'attività deve essere svolta esclusivamente nel periodo diurno, nell'intervallo compreso tra le ore 7.30 e le ore 18.00;
 - b) l'edificio deve essere realizzato con i tamponamenti sui lati nord, sud ed ovest come descritti nella relazione di impatto acustico;
 - c) l'accesso dei camion all'area cortiliva deve avvenire dall'ingresso principale; l'utilizzo dell'accesso di servizio dovrà essere limitato a casi eccezionali di emergenza (mezzi di emergenza) e di norma dovrà essere mantenuto chiuso;
 - d) deve essere presente, in corrispondenza della pesa, un'area di sosta automezzi da utilizzarsi nel caso in cui la zona di scarico rifiuti interna allo stabile risulti già occupata al momento dell'arrivo di un nuovo camion che dovrà comunque sostare a motore spento;
 - e) nella zona di scarico all'interno del capannone è ammissibile la presenza di un solo automezzo per le operazioni di scarico dei rifiuti;
 - f) devono essere realizzate e mantenute nel tempo nell'area a verde delle barriere in terra di altezza minima pari a 2 m, a schermatura dell'accesso principale.
3. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.

4. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
5. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">• Acque reflue domestiche in acque superficiali• Acque di prima pioggia in acque superficiali

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*.

La parte terza del Dlgs.152/2006 *"Norme in materia ambientale"* ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale si conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le *"Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05"*.

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di *"Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"*.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Dimer Carta S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'attività consiste nella messa in riserva, deposito preliminare, selezione/cernita e pressatura dei rifiuti. Dall'attività di recupero si ottengono rifiuti o materie prime secondarie, ovvero materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture del capannone sono convogliate direttamente in acque superficiali;
- b. le acque reflue derivanti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica e filtrobatterico anaerobico, sono convogliate unitamente a quelle dei pluviali in acque superficiali;
- c. le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale soggette al passaggio dei mezzi che entrano ed escono dall'impianto ed alla movimentazione del carico di rifiuti sono raccolte in apposita vasca di prima pioggia e trattate prima con disoleatore e poi con impianto

di filtrazione composto da letto a quarzite e successivo letto a carboni attivi; le seconde piogge confluiscono direttamente in acque superficiali by-passando la vasca di prima pioggia.

Nelle aree di piazzale esterne lo stoccaggio dei rifiuti e materie prime secondarie avviene esclusivamente in cassoni coperti; non è ammesso alcun stoccaggio in cumuli. Tutte le lavorazioni sono eseguite al coperto all'interno del capannone.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto b. sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

C. ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Dimer Carta S.r.l. è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 197 del 20/11/2012 allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale dell'insediamento sito a Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sotto.

In data 01/04/2011 con atto prot. n. 12471, il comune di Castelfranco Emilia ha autorizzato la Ditta allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento.

In data 12/03/2014, con nota prot. n. 8721, la Struttura Unica per le attività produttive dei comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro e Unione dei Comuni del Sorbara ha rilasciato all'azienda il provvedimento conclusivo ai sensi del D.P.R. 160/10 riguardante la segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio relativa a deposito di carta > 50.000 Kg e deposito di gasolio di 2 mc.

Il provvedimento contiene alcune prescrizioni ambientali impartite da Arpa di Modena riguardanti il deposito di gasolio destinato al rifornimento dei mezzi aziendali, tra le quali l'installazione di un dispositivo di trattamento (disoleazione) dedicato per le acque di dilavamento ricadenti sull'area adibita a rifornimento mezzi.

In data 20/04/2016, la ditta ha trasmesso una relazione nella quale si descrivono le soluzioni gestionali adottate a presidio di eventuali sversamenti di combustibile durante le operazioni di rifornimento dei mezzi aziendali, in sostituzione del dispositivo di trattamento prescritto e non realizzato. Le soluzioni adottate prevedono l'impiego di una vasca di raccolta collocata in prossimità del punto di rifornimento e l'utilizzo di materiale assorbente in caso di sversamenti accidentali.

In data 20/06/2016, con nota prot. n. PGM0/2016/11009, il Servizio Territoriale Distretto Area Centro dell'ARPAE Sezione di Modena, ha trasmesso un contributo tecnico in merito alla relazione suddetta nel quale si conferma l'adeguatezza delle soluzioni gestionali proposte e si individuano alcune prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

L'area non risulta ancora servita dalla pubblica fognatura, alla quale la ditta è tenuta ad allacciarsi per lo scarico delle acque reflue, una volta realizzata.

Non essendo intervenute variazioni agli scarichi rispetto alla situazione autorizzata con i suddetti atti, e ritenendo adeguato il sistema di trattamento delle acque reflue, ARPAE ha rilasciato l'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, con determinazione DET-AMB-2016-3188 del 07/09/2016.

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione unica presentata in data 28/12/2017, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di raccolta e trattamento esistente.

Si valuta che l'inserimento delle nuove tipologie di rifiuti richieste non inciderà sulla qualità degli scarichi originati nell'insediamento.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. è autorizzato il gestore della ditta Dimer Carta S.r.l., per l'insediamento di Castelfranco Emilia (MO), via Cassola di Sotto 97/C, a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, nel fosso poderale adiacente la proprietà;
2. lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 ed in particolare per i parametri: "BOD₅", "Solidi Sospesi Totali" e "Idrocarburi Totali";
3. durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata;
4. s'individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali, i pozzetti ubicati subito a valle degli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi;
5. qualora le acque reflue domestiche prodotte nell'impianto derivino oltre che dai servizi igienici anche da locali quali cucina, mensa, ecc., l'impianto di trattamento deve essere implementato con l'installazione di apposito degrassatore;
6. una volta ultimati i lavori di realizzazione della pubblica fognatura, la ditta, previa specifica domanda all'ARPAE Sezione di Modena, dovrà provvedere ad allacciarsi per lo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, richiedendo contestualmente la revoca della presente autorizzazione;
7. dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
8. a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo auto-spurgo. I fanghi di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
9. la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
10. deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dal trattamento delle acque e la relativa destinazione;

11. il rifornimento dei carrelli elevatori dovrà essere eseguito al di sopra della vasca per raccolta degli eventuali sgocciolamenti di gasolio specificatamente predisposta; i residui di combustibile dovranno essere adeguatamente smaltiti;
12. nell'impianto deve essere presente materiale assorbente per la raccolta di piccoli sversamenti; questo dovrà essere successivamente correttamente smaltito;
13. dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ARPAE Sezione di Modena che provvederà alla decadenza della presente autorizzazione;
14. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'utilizzazione di acque per usi diversi da quelli indicati e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di nuova autorizzazione allo scarico, antecedente l'avvio di qualsiasi nuova attività.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.